



CIRCOLARE N° 45-2016 DEL 08 AGOSTO 2016

SCADENZA SCIA ANTINCENDIO Riferimento ex DPR 37/98 e attuale DPR 151/2011

Come già ricordato nella circolare n. 15 del marzo 2016, ricordiamo che con la Lettera circolare n. 0013061 del 06.10.2011, il Ministero ha chiarito che:

A. Per le attività in cui era stata già inoltrata la richiesta di CPI alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011 (07.10.2011), con annessa presentazione di DIA (Dichiarazione di Inizio Attività), la presentazione di quest'ultima assolveva l'obbligo della presentazione della SCIA ex comma 1 art. 4 del D.P.R. n. 151/2011.

In questi casi **la data a cui far riferimento ai fini del rinnovo è quella dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.**

In questo caso l'azienda che ha presentato la richiesta di rilascio del CPI (con annessa DIA) prima del 07.10.2011, e per la quale il Comando dei Vigili del fuoco di competenza non abbia ancora svolto il sopralluogo, dovrà presentare l'attestazione di rinnovo periodico entro il 07.10.2016;

B. per le attività già in possesso di CPI con scadenza successiva all'entrata in vigore del nuovo regolamento, la data a cui far riferimento ai fini del rinnovo è quella indicata nel CPI rilasciato dal Comando dei Vigili del fuoco.

In questo caso dovrà presentare l'attestazione di rinnovo periodico entro il termine di scadenza del CPI.

Ricordiamo che la documentazione minima obbligatoria da allegare alla presentazione dell'attestazione sopra indicata è riportata all'articolo 5 del Decreto Ministeriale 07.08.2012 ed è sostanzialmente rappresentata da:

- *dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato (a cura del richiedente);*
- *asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante la funzionalità sia degli impianti di protezione attiva antincendi sia dei prodotti/sistemi di protezione passiva.*

C. per le attività in cui era stata già inoltrata la richiesta di CPI alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011 (07.10.2011), SENZA presentazione di DIA (Dichiarazione di Inizio Attività), la circolare prevede che il Comando provvederà alla ricatologazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività (categorie A, B, C) e comunicherà al titolare delle attività:

- In categoria A e B che esiste la possibilità di avvalersi per l'esercizio della attività della presentazione della SCIA ex comma 1 art 4 del DPR 151/2011; in questo caso la documentazione da presentare dovrà integrare quella già in possesso del Comando; la SCIA dovrà essere presentata entro 30 gg dalla comunicazione da parte del Comando;
- In categoria C il procedimento verrà concluso ai sensi dell'art. 4 del nuovo regolamento con l'effettuazione della visita tecnica, ritenendo così valida la istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del DPR 37/98.